



COMUNE DI PISA

TIPO ATTO <i>ORDINANZE SINDACO</i>	
N. atto <i>D-08 / 8</i>	del <i>24/01/2009</i>
Codice identificativo <i>519643</i>	

PROPONENTE <i>POLIZIA MUNICIPALE</i>

OGGETTO	<u>ORDINANZA PER LE MISURE A TUTELA DELLA VIVIBILITA' DEL DECORO E DELLA SICUREZZA URBANA.</u>
----------------	--

Dirigente della Direzione	Data	Firma <i>MASSIMO BORTOLUZZI</i>
----------------------------------	-------------	--

Pubblicazione Albo Pretorio	
Data pubblicazione	<i>26/01/2009</i>
Data scadenza pubblicazione	<i>10/02/2009</i>

COMUNE DI PISA

IRIDE 519643

Ordinanza nr. 8 del 24/01/2009

IL SINDACO

OGGETTO: Misure a tutela della vivibilità, del decoro e della sicurezza urbana.

Ritenuta la necessità di dotarsi di un organico sistema regolamentare efficace provvedendo al riordino di tutte le disposizioni regolamentari esistenti nelle varie materie di competenza dell'Ente e che incidono sulla vivibilità il decoro e la sicurezza urbana;

Considerato che nelle more dell'elaborazione di disposizioni specifiche nelle materie di competenza, per la complessità delle quali dovrà farsi ricorso ad una pluralità di atti regolamentari (parchi, giardini e verde pubblico, piano del suolo pubblico, piano delle funzioni, emissioni sonore, decoro degli edifici privati ecc..), o accordi con esercenti o con associazioni di categoria, occorre intervenire con lo strumento dell'Ordinanza sindacale così come previsto dall'art. 54 c. 4 Testo Unico Enti Locali, modificato dalla legge 24.07.2008 nr. 125;

considerato che alla luce della norma sopra richiamata il Sindaco può intervenire per prevenire e contrastare atti e comportamenti tali da compromettere la vivibilità della collettività creando disagio e allarme nella popolazione perché vengano lese le regole sociali per una ordinata, civile e serena convivenza e che pertanto devono trovare disciplina nell'ambito della nuova tutela della sicurezza urbana;

rilevato che nel territorio comunale si manifestano comportamenti che contrastano con la fruibilità del patrimonio civico e che ledono il diritto di ognuno di godere del benessere offerto dal poter vivere nel decoro igienico ed estetico dei luoghi, degli spazi e di tutto il contesto urbano;

ritenuto che le suddette situazioni degenerative delle condizioni del decoro urbano si configurano in particolare negli spazi ed aree pubbliche ed aperte al pubblico con il deposito di rifiuti di qualsiasi natura, il lasciare in stato di abbandono immobili o casolari, gli imbrattamenti dei muri ed arredi urbani, i disturbi alla quiete pubblica ed alla tranquillità delle persone con emissioni sonore, con schiamazzi e, in genere, l'incuria nella tenuta dei luoghi;

Ritenuto necessario vietare tutte quelle situazioni e/o comportamenti rilevati in ambito cittadino che per la loro diffusione incidono fortemente sulla vivibilità cittadina, convivenza civile e pubblico decoro;

Rilevato che i sotto elencati comportamenti turbano la tranquillità delle persone e producono sovente situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza urbana inteso come scadimento della vivibilità, della convivenza civile e della coesione sociale;

visto l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come modificato dalle legge 21 luglio 2008 n. 125;

visto il decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008;

visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 come modificato dall'art. 6 bis della legge 24 luglio 2008 n. 125;

visti gli artt. 24, 25, 27 e 28 del Regolamento comunale sulla tutela degli animali;

visto il contenuto dell'ordine del giorno sulla sicurezza cittadina approvato dal Consiglio Comunale il 06.11 u.s., nel quale, tra l'altro si fa espresso riferimento alle ordinanze sindacali ex art. 54 T.U.E.L. novellato, quali strumenti di intervento in materia di sicurezza urbana;

visto la delibera della Giunta Comunale n. 131 del 16/10/2008 con la quale sono stati determinati gli importi di pagamento della misura ridotta delle sanzioni amministrative per le violazioni ai Regolamenti e Ordinanze Sindacali;

preso atto che della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto;

ORDINA

Sul territorio comunale sono vietati tutti i comportamenti che, incidendo direttamente o indirettamente sulle condizioni di decoro degli spazi e la vivibilità dei cittadini, ledano il bene della sicurezza urbana come definito dal Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008;

In particolare:

1. I gestori di locali di qualsiasi natura ed in qualsiasi modo definiti, compresi i circoli privati, hanno i seguenti obblighi:
 - Provvedere alla completa pulizia degli spazi esterni prospicienti al locale asportando ogni tipo di residuo o sporcizia abbandonato dagli avventori;
 - Nel caso in cui siano concessionari di suolo pubblico temporaneo o permanente hanno altresì l'obbligo di collocare idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti, nonché provvedere al mantenimento della loro efficienza e al loro regolare svuotamento;
 - Nel caso di gestori di pubblici esercizi mantenere in perfetta efficienza i bagni e consentirne l'utilizzo a titolo gratuito a chiunque ne faccia richiesta;

2. I proprietari di edifici e terreni pubblici o privati debbono mantenere in buono stato di manutenzione, pulizia e decoro gli stessi ed in particolare:
 - per gli immobili: eliminare ogni situazione di degrado e pericolo chiudendo e mettendo in sicurezza gli accessi in modo che non siano possibili intrusioni ed occupazioni abusive anche temporanee; eseguire interventi atti alla chiusura di sottotetti o mansarde per impedire la nidificazione dei piccioni;
 - per i terreni ubicati all'interno del centro abitato così come definito dall'art. 3 del C.d.S. recingere gli stessi impedendone qualsiasi utilizzo improprio e comunque, anche nel caso in cui questa non sia possibile od eccessivamente onerosa, mantenerli con la vegetazione a raso in modo da non ostacolare la visibilità ed il controllo;

1. i detentori di cani di qualsiasi razza devono sempre utilizzare il guinzaglio nella conduzione degli stessi adottando ulteriormente tutte le cautele necessarie affinché gli stessi animali non arrechino disturbo o spavento alla popolazione, portando con sé in ogni luogo idonei mezzi per la raccolta delle loro deiezioni e provvedendo a rimuoverle dal suolo pubblico;
- i cani, cuccioli o adulti, unitamente a tutte le altre specie di animali, non possono in ogni caso essere utilizzati per l'accattonaggio;

2. ferme restando le singole fattispecie di illecito penale e/o amministrativo previste da leggi statali o da altra normativa vigente anche locale, è vietato per tutti i frequentatori di luoghi pubblici o aperti al pubblico di porre in essere qualsiasi comportamento che rechi turbamento alla ordinata convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro, ed in particolare:
- abbandonare al suolo pubblico, su panchine e su altri arredi urbani, rifiuti di qualsiasi tipo e dimensione;
 - soddisfare le proprie esigenze fisiologiche od effettuare operazioni di igiene o pulizia personale;
 - somministrare cibo agli animali di qualsiasi specie, in particolare ai piccioni presenti allo stato libero sul territorio, in modo tale da produrre sporcizia, al di fuori dei luoghi a ciò destinati da appositi atti ordinamentali dell'Ente;
 - imbrattare, insudiciare, collocare scritti, disegni manifesti e striscioni su muri, monumenti, recinzioni, pali della pubblica illuminazione, arredi urbani e segnaletica stradale;
 - effettuare bivacchi sul suolo pubblico, assumendo comportamenti palesemente indecenti o fastidiosi per i passanti, provocando sporcizia o recando intralcio per la circolazione dei passanti;
 - tenere comportamenti che disturbino la pubblica quiete e la tranquillità delle persone con rumori, schiamazzi o diffusioni sonore in qualsiasi modo effettuati, se non espressamente autorizzate dall'Autorità competente.

Fatte salve altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo nonché l'azione di rivalsa per tutte le spese sostenute dall'ente per la pulizia, il ripristino, e la bonifica dei luoghi, l'accertamento delle violazioni previste nella presente ordinanza comporta una sanzione pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad €. 250,00 ex art. 16 L. 24.11.1981 nr. 689 modificato dall'art. 6 bis L. 125/2008 in relazione alla delibera Giunta Comunale nr. 131 del 16/10/2008.

Relativamente al punto 4, quarto paragrafo, l'accertamento della violazione risultante a carico di gruppi, associazioni, organizzazioni o loro referenti, può essere utilizzata come motivo ostativo per la concessione di successivi patrocini, usi di sale comunali, agevolazioni delle attività;

La presente ordinanza preventivamente comunicata al Prefetto è resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio ed a mezzo degli organi di stampa cittadini;

Ai fini della esecuzione il presente provvedimento viene trasmesso alla polizia municipale ed a tutti gli organi di polizia dello Stato presenti sul territorio comunale;

Avverso il provvedimento è ammesso il ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. della Toscana o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Marco Filippeschi